



Autorità Nazionale Anticorruzione
Prot. Uscita del 13/05/2015
Numero: 0059540
Ufficio: PRES - SGPRES

Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Al Prefetto di Napoli

Ces. Puffo, Ces. Genese

Oggetto: Convenzione per la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica tra il Ministero dello sviluppo economico (già Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato) e la Società per Imprese Pubbliche e Private in Ischia e Capri S.p.A (Sippic) – Valutazione ai sensi dell'art. 32, comma 10, d.l. n. 90/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014. – Rif. nota dell'8 maggio 2015 (acquisita al prot. n. 57453/2015).

In riferimento alla nota in oggetto, facendo seguito alla riunione tenutasi lo scorso 10 aprile, presso la sede del Ministero dello sviluppo economico e all'esito dell'esame degli approfondimenti istruttori inviati dalle amministrazioni coinvolte nel procedimento, si rappresenta quanto segue.

Com'è noto, nell'art. 32, comma 10, del d.l. n. 90/2014, la previsione di misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio nel caso di imprese raggiunte da informazione interdittiva antimafia è chiaramente preordinata al perseguimento di ben individuati interessi pubblici che non si identificano nella mera ultimazione della prestazione dedotta in contratto, ma coincidono con quelli tassativamente previsti dalla norma, ossia l'esigenza di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, la salvaguardia dei livelli occupazionali e l'integrità dei bilanci pubblici.

In altri termini, la *ratio* della norma risiede nel contemperamento dell'esigenza di impedire ogni possibile prosecuzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'esecuzione del contratto o della concessione e della necessità di arginare le ripercussioni negative sul piano economico e sociale

Nel caso di specie, sembra sussistere pienamente l'esigenza di assicurare, attraverso una conformazione della libertà di impresa, la continuità di un servizio indifferibile per la tutela dei diritti fondamentali.

Dalla documentazione agli atti si evince, infatti, che l'isola di Capri non è connessa alla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale, né ad altra tipologia di rete, per cui essa si trova in una situazione di isolamento elettrico, a fronte del quale l'unico mezzo di alimentazione è rappresentato, allo stato, dalla centrale elettrica a gasolio BTZ di proprietà della Sippic S.p.A.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Tale società, qualificata quale "impresa elettrica minore" non trasferita all'Enel, ai sensi dell'articolo 7, l. n. 10/1991, svolge un servizio pubblico integrato, risultando, nel contempo, proprietaria dell'unica centrale di produzione di energia dell'isola e titolare della concessione per il servizio di distribuzione.

Sotto il profilo oggettivo, la concessione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, dell'attività di distribuzione di energia elettrica non pone problematiche interpretative di rilievo, atteso che, a parere dello scrivente, allorché il legislatore ha introdotto, in sede di conversione del decreto, i concessionari di lavori pubblici nel novero dei destinatari delle misure, ha inteso estenderne l'ambito di applicazione a tutti i concessionari.

Quanto alla misura da applicare, l'unica adeguata nella fattispecie sopra esaminata risulta essere quella della straordinaria e temporanea gestione di cui all'art. 32, comma 1 lett. b), del d.l. n. 90/2014 citato, in considerazione della rilevante gravità dei fatti e della rete di rapporti, non solo di carattere parentale, ma anche economico-patrimoniali, evidenziati nel suindicato provvedimento interdittivo al cui contenuto si rinvia.

Peraltro, questa Autorità si è già espressa nel senso che, fatte salve le situazioni particolari che richiedono una valutazione *ad hoc*, in linea generale, nell'ottica di utilizzare un criterio uniforme nei confronti delle imprese raggiunte dal provvedimento, non sussistendo, in tali casi, elementi oggettivi per parametrare e differenziare la gravità dei fatti che hanno dato luogo al provvedimento prefettizio, la misura generalmente applicabile è quella della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa.

Più problematica, invece, appare la questione relativa alla assoggettabilità della attività di produzione di energia elettrica alle disposizioni in esame, trattandosi di attività estranea alla concessione, laddove l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 32 presuppone, invece, un appalto o una concessione pubblici.

Sul punto, peraltro, la Cassa Conguaglio per il settore elettrico ha argomentato diffusamente nel corso della scorsa riunione (e ribadito nel sopra citato approfondimento istruttorio) in ordine al fatto che il meccanismo di integrazione tariffaria nei contesti isolani, quale quello che qui ci occupa, persegue l'obiettivo di coprire gli scostamenti tra costi e ricavi effettivi di ciascun anno, "riferiti complessivamente alla distribuzione, alla misura e alla produzione di energia elettrica nelle isole".

Trattasi, dunque, secondo la ricostruzione effettuata, di un'attività verticalmente integrata nell'ambito della quale l'integrazione tariffaria, la cui entità è determinata, sulla base dell'istruttoria della Cassa Conguaglio per il settore elettrico, dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, copre i costi di tutte le fasi della filiera, dalla produzione alla distribuzione.

Poiché nelle more di tale determinazione, la Cassa Conguaglio, previa acquisizione della documentazione antimafia, ai sensi dell'art. 84, d.lgs. n. 159/2011, provvede alla erogazione



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

di acconti su base bimestrale, l'adozione dell'informazione interdittiva antimafia nei confronti della Sippic ha determinato la sospensione delle erogazioni in favore della società.

Alla luce di quanto sopra, risulta chiaro che la questione dell'applicabilità alla concessione in esame delle misure di cui all'articolo 32 citato non può prescindere dalle problematiche inerenti alla sospensione della erogazione, in costanza di interdittiva, delle citate integrazioni tariffarie e alla rappresentata impossibilità di scorporare le erogazioni relative al servizio di distribuzione, oggetto di concessione ministeriale.

Tenuto conto del fatto che l'erogazione della integrazione tariffaria è imprescindibile per garantire il servizio di fornitura di energia elettrica, l'esame della questione non può che muovere dalla *ratio* delle disposizioni di cui all'articolo 32 le quali, proprio al fine di consentire la necessaria continuità di servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali e assicurare, nel contempo, la certezza dei rapporti giuridici in un quadro di legalità, andando oltre le previsioni e misure già individuate dall'art. 94, commi 2 e 3 del Codice antimafia, consentono che le concessioni di servizi non siano revocate ma ne sia garantita, al contrario, la prosecuzione con l'intervento di amministratori prefettizi.

L'attrazione della concessione nell'alveo pubblicistico, per il perseguimento di interessi esclusivamente collettivi, è preordinata a garantire la prosecuzione del servizio nell'esclusivo interesse dell'amministrazione concedente e non della impresa concessionaria.

In quest'ottica, benché il rapporto tra l'informazione interdittiva antimafia e il decreto che dispone la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa non sia stato oggetto di una espressa previsione normativa, la *ratio* della norma deve indurre a ritenere che la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa produce la sospensione degli effetti dell'interdittiva, limitatamente alla specifica concessione oggetto della misura, la cui vigenza, peraltro, è presupposto indispensabile per l'applicazione della misura medesima.

Ne consegue che la costituzione di un presidio di legalità a garanzia della corretta esecuzione della concessione, in quanto finalizzata a garantire la necessaria continuità di un servizio indifferibile, produce inevitabilmente il citato effetto sospensivo anche con riguardo a quelle erogazioni economiche indispensabili per la prestazione del servizio.

Trattandosi di risorse pubbliche, esse dovranno necessariamente essere gestite dagli amministratori prefettizi, benché riferite alla produzione dell'energia elettrica e non solo alla distribuzione, oggetto di concessione ministeriale.

Quanto alla durata, tenuto conto della natura eccezionale e temporanea della misura, essa non può essere dilatata fino alla completa prestazione del servizio dedotto in convenzione, stabilita al 31 dicembre 2030.

Essa dovrà, invece, essere calibrata, come è stato precisato anche nelle "Seconde linee guida per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia", siglate il 27 gennaio scorso, in ragione dei tempi necessari a ricondurre il servizio sul piano della corretta e ordinaria fisiologia di mercato.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Nel caso in esame, il Ministero dello sviluppo economico ha dichiarato di aver promosso un primo progetto di collegamento della rete elettrica di distribuzione dell'isola di Capri alla RTN, attraverso un nuovo elettrodotto, al fine di risolvere in modo strutturale la situazione di deficit energetico dell'isola e le criticità ambientali della centrale e un secondo progetto, in fase di autorizzazione, volto a garantire un secondo cavo di collegamento, con l'intento di rendere completamente indipendente il servizio elettrico.

Pertanto, la durata non potrà che essere stabilita in base ai tempi di entrata in esercizio dei suindicati collegamenti, stimati dal citato Ministero in circa due anni.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Cantone

Raffaele Cantone